

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ESENZIONE  
DISABILI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

**Modalità operative**

**Aprile 2021**

## 1. CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta da:

1. Persone non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) (art.50, commi 1 e 3, della L.342/2000) ;
2. Persone sorde(sordità dalla nascita o preverbale) (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000);
3. Persone con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, L. 388/2000);
4. Persone pluriamputate (art.30, comma 7, L. 388/2000);
5. Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L.388/2000);
6. Persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 L.449/1997);
7. Sindrome di down titolari di indennità di accompagnamento (v. punto 3);

I **non vedenti** sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.12 marzo 1999, n. 68, art.1).

La Legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4 individua esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione di **sordo** l'art. 1, co. 2, L. n. 381/1970, come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 95, recita testualmente "*...si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ...*".

I **disabili elencati ai punti 3, 4 e 5** sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl.

In particolare, i disabili di cui al punto 4 e 5 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I **disabili indicati al punto 6** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

Solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

La sindrome di down al **punto 7** è equiparata a disabilità mentale.

Infine, si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta solamente:

- se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona disabile;
- per un solo veicolo nel caso in cui il disabile ne posseda più di uno: infatti, al momento della presentazione della domanda dovrà indicare una sola targa.

## **2. ESENZIONE CONCESSA AL FAMILIARE INTESTATARIO CHE HA FISCALMENTE A CARICO IL DISABILE**

Può beneficiare dell'esenzione anche il familiare intestatario che ha fiscalmente a suo carico il soggetto disabile, il quale possiede un reddito annuo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000 dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni).

Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

La condizione di disabile fiscalmente a carico è dichiarata in regime di autocertificazione soggetta al controllo da parte degli Uffici.

Superati i limiti di reddito sopra indicati, l'esenzione è concessa unicamente al soggetto disabile.

## **3. I VEICOLI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE L'ESENZIONE.**

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta per i seguenti veicoli:

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Motocarrozze	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per il trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente

Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
-------------------------------------	--

(\*) per questi veicoli l'esenzione spetta anche ai non vedenti e ai sordi

Non è prevista la concessione dell'esenzione per i **quadricicli leggeri** (es. "minicar", QUAD, etc), perché possono essere condotti senza patente.

I veicoli agevolabili sono (Art. 8, co. 3 L. n. 449/979):

- di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina o ibrido;
- di cilindrata fino a 2800 cc, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

A decorrere dal 2020 e fermo restando i limiti di cilindrata sopra indicati, la Regione Liguria ha disposto **l'estensione dell'esenzione dal pagamento della tassa ai motoveicoli ed agli autoveicoli dei soggetti portatori di handicap, dotati di doppia alimentazione** benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica (art. 3, co. 3 l.r. 32/2019).

L'esenzione può essere concessa per i **veicoli in leasing**, a condizione che si tratti di contratto di leasing di "tipo traslativo". È, cioè, indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo al termine della durata della locazione finanziaria mediante riscatto.

È, pertanto, **necessario che l'interessato allegghi alla domanda il contratto di leasing**, onde poterne verificare la natura traslativa dello stesso.

#### 4. LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata dal contribuente agli uffici Aci qui di seguito elencati, direttamente agli sportelli, negli orari reperibili dai relativi siti istituzionali, oppure può essere inoltrata via PEC o Raccomandata AR:

1. Direzione Territoriale ACI di Genova VIA ANGELO CARRARA 250  
PEC [ufficioprovincialegenova@pec.aci.it](mailto:ufficioprovincialegenova@pec.aci.it)
2. Unità Territoriale ACI di La Spezia VIA G. COSTANTINI 16 – 18  
PEC [ufficioprovincialelaspezia@pec.aci.it](mailto:ufficioprovincialelaspezia@pec.aci.it)
3. Unità Territoriale ACI di Savona VIA NIZZA 14  
PEC [ufficioprovincialesavona@pec.aci.it](mailto:ufficioprovincialesavona@pec.aci.it)
4. Unità territoriale ACI di Imperia VIA T. SCHIVA 11/19  
PEC [ufficioprovincialeimperia@pec.aci.it](mailto:ufficioprovincialeimperia@pec.aci.it)

Il modello di istanza è scaricabile dal sito ACI alla pagina <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-con-aci/regione-liguria.html> o

dal sito di Regione Liguria alla pagina <https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/tassa-automobilistica.html> .

Si precisa che il rilascio della certificazione medica comprovante patologie previste per legge non rende automatica la concessione dell'esenzione, ma è sempre necessaria la presentazione di un'istanza di parte.

Per il rilascio dell'esenzione, l'istanza deve essere presentata, corredata della necessaria documentazione, solo per il primo anno.

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida **fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata**. L'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

**Nel caso in cui la Commissione Medica preposta all'accertamento della disabilità/invalidità indichi sul certificato una data di rivedibilità per il disabile, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla data di rivedibilità con contestuale uscita dall'esenzione. Per la continuità dell'esenzione, nel caso ne ricorrano i presupposti, è necessario che l'interessato presenti tempestivamente al momento della ricezione della nuova certificazione una nuova domanda, indirizzandola all'ufficio che ha rilasciato l'esenzione, con allegata la copia del nuovo verbale redatta dalla Commissione medica competente e copia della relativa documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.**

Qualora venissero meno le condizioni per avere diritto al beneficio, l'interessato deve tempestivamente comunicarlo all' Ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione e con le stesse modalità e canali disponibili.

## 5. LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione che deve essere presentata dall'interessato che richiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riportata nella tabella seguente:

PERSONE CON DISABILITA'	OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO	CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' E ALTRA DOCUMENTAZIONE
Con impedito o ridotte capacità motorie permanenti	<b>SI</b>  L'adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto e risultare dalla carta di circolazione	1) Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori; 2) Patente speciale, nel caso il

		<p>disabile sia abilitato alla guida del veicolo;</p> <p>3) Carta di circolazione</p>
Con grave limitazione alla capacità di deambulazione	<b>NO</b>	<p>1) Verbale della Commissione medica per l'handicap dell'Asl (o da quella integrata ASL-INPS) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione (<b>art. 3, co. 3 L. n. 104/92</b>) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.</p> <p>2) Carta di circolazione</p>
pluriamputato	<b>NO</b>	<p>1) Verbale della Commissione medica per l'handicap dell'Asl (o da quella integrata ASL-INPS) (<b>art. 3, co. 3 L. n. 104/92</b>) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione;</p> <p>2) Carta di circolazione</p>
Con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	<b>NO</b>	<p>1) Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave (<b>art. 3 co. 3 L. 104/92</b>);</p> <p>2) Certificato dal quale risulta il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (commissione di cui alla L. 295/1990);</p> <p>3) Carta di circolazione;</p>

<p>Con sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>1) Verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica pubblica (art. 3, co.3 L.104/92) oppure Certificazione del <b>medico di base</b> che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down;  2) Certificato dal quale risulta il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988);  3) Carta di circolazione.</p>
<p>Non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi)</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>1) Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra;  2) Carta di circolazione;</p>
<p>Sordo (sordità dalla nascita o preverbale)</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>1) Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra;  2) Carta di circolazione.</p>

Si specifica, inoltre, che la Circolare di Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010 ha fornito le seguenti precisazioni:

- **I portatori di handicap psichico o mentale** possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché la stessa evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida, per es. non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita".
- **I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un

accompagnatore”, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

- Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, oltre al verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica, è ritenuta valida anche la certificazione rilasciata dal proprio medico di base su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico del “cariotipo”. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
- La possibilità di fruire dell'esenzione non è preclusa nei casi in cui **l'indennità di accompagnamento**, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da **altre forme di assistenza** (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Si fa presente che, affinché la fruizione del beneficio risulti legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell'invalido (art.1, co. 36, L. 296/2006).

L'esenzione non è, invece, riconosciuta ai minori titolari di **indennità di frequenza**. Quest'ultima, infatti, è riconosciuta a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

Inoltre, l'art. 4 DL 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità. In particolare, è necessario che i verbali di accertamento dell'invalidità riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalle norme fiscali per poter usufruire dell'esenzione.

Pertanto, i certificati riportano esplicitamente (includendo talvolta anche il riferimento normativo) che la persona:

- È portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 L. n. 449/97);
- Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, co. 7, L. n. 388/2000);
- Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, co. 7, L. 388/2000);
- Sordo (art. 50 L. n. 342/2000);
- Non vedente (art. 50 L. n. 342/2000).

Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa e la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi alla disabilità.

Infine, si richiama l'attenzione su queste due punti:

- Il riferimento all'**art. 381 DPR n. 495/92** nel verbale della commissione che attesta che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” indica solamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Pertanto, non implica che lo stesso possieda i requisiti per poter usufruire



dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la quale quindi non può essere concessa;

- **L'art. 25, co. 6 bis, L. n. 114/2014** ha stabilito che *“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura”*. Pertanto, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge) devono ritenersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa (Circolare INPS n. 127 del 2016).

Sarà, pertanto, cura dell'Ufficio che ha accettato la documentazione accertarsi dell'avvenuta revisione e apportare le eventuali modifiche sull'applicativo regionale della tassa automobilistica.

## **6. LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE:**

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) **il diritto all'esenzione è condizionato all'adattamento del veicolo** alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto, senza che sia necessario che fruisca dell'indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori non è necessaria l'esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria.

**L'adattamento del veicolo non è necessario nel caso di minore** con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) (circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).

## **7. L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI**

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter usufruire dell'esenzione e deve risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato da Motorizzazione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano ai disabili con ridotte o impedito capacità motorie titolari di patente speciale: in questo caso l'adattamento deve aversi sul sistema di guida o sulla carrozzeria o sul sistema interno di guida per consentire la guida al disabile. Per i titolari di patente speciale

si considera adattato anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Per chi non è titolare di patente speciale, l'esenzione permanente spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Non può essere considerato adattamento l'allestimento di semplici accessori con funzioni di optional, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione dei veicoli, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

A titolo meramente esemplificativo possono essere considerati adattamenti alla carrozzeria:

- La pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Il braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- Il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- Il sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l'insediamento nell'abitacolo della persona disabile;
- Il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- Lo sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

## 8. ATTO CONCLUSIVO DELL'ISTRUTTORIA

Dopo aver attentamente valutato la documentazione prodotta dal contribuente e dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'Ufficio ACI adotta il provvedimento di "concessione" o di "diniego" dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia insufficiente l'ufficio ACI richiederà l'integrazione della documentazione tramite il canale indicato dal contribuente stesso nell'istanza. Il contribuente dovrà far pervenire quanto richiesto entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione. In mancanza di integrazione entro il termine previsto la pratica sarà respinta.

Il provvedimento di "concessione" dell'esenzione o di "diniego" della stessa dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Il provvedimento conclusivo dovrà essere portato a conoscenza del richiedente preferibilmente via PEC (con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso di mancata indicazione della PEC).

Per quanto attiene la **decorrenza dell'esenzione**:

**Il contribuente è esentato dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal primo periodo tributario successivo alla data di presentazione della domanda alla commissione medica.**

Nel caso in cui la data eccedesse il termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa vigente, l'esenzione deve essere fatta decorrere non oltre il triennio (es. 2012 -

data di presentazione della domanda alla Commissione medica, 2021 data di presentazione della domanda di esenzione, **1° gennaio 2018** data di decorrenza dell'esenzione).

Il provvedimento di concessione è permanente (ad eccezione dei casi di rivedibilità), nel senso che non occorre che l'interessato ripresenti l'istanza ogni anno. Qualora, però, mutassero i requisiti soggettivi e/o oggettivi, lo stesso dovrà informare tempestivamente l'ufficio che ha rilasciato l'esenzione.

Il diniego della concessione dell'esenzione è soggetto a riesame davanti la Regione Liguria.

In caso di diniego all'esenzione, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della PEC o della raccomandata A/R, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l'applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo e agli interessi, anche la sanzione (Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E). Le indicazioni sulle modalità per effettuare il pagamento senza sanzioni dovranno essere espressamente indicate nel provvedimento di diniego.

## **9. INSERIMENTO IN ARCHIVIO DELL'ESENZIONE**

La concessione deve essere sempre inserita nell'archivio regionale della tassa automobilistica al fine di aggiornare la posizione del veicolo.

Non è necessario l'inserimento nell'archivio nazionale.

Il corretto inserimento in archivio di questo dato:

- Inibisce, per il futuro, il pagamento della tassa automobilistica;
- blocca l'invio di atti di riscossione coattiva per effetto del mancato pagamento;
- consente di individuare i pagamenti che possono essere richiesti a rimborso.

## **10. TRASFERIMENTO DELL'ESENZIONE SU ALTRO VEICOLO**

L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà **o in locazione finanziaria** della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulta fiscalmente a carico nei seguenti casi:

- vendita del veicolo esentato;
- demolizione del veicolo esentato;
- furto del veicolo esentato;
- altro.

In tal caso il contribuente deve ripresentare l'istanza per segnalare la variazione (vedi punto 4)

L'ufficio, effettuate le necessarie verifiche, dovrà chiudere l'esenzione rilasciata in precedenza e dovrà emettere un nuovo provvedimento di concessione avente ad oggetto il nuovo veicolo (i due provvedimenti possono essere contestuali).

E' necessario procedere alle seguenti operazioni:

- 1) Chiudere l'esenzione sul primo veicolo;
- 2) Inserire la stessa nel nuovo veicolo.

Queste due attività non dovranno essere effettuate in caso di reimmatricolazione (rinnovo di iscrizione) di un veicolo, in quanto l'archivio unendo le due targhe trasferisce automaticamente l'esenzione sulla nuova targa.

Il provvedimento conclusivo dovrà essere portato a conoscenza del richiedente secondo le modalità di cui al punto 8.

## **11. CESSAZIONE DELL'ESENZIONE**

La cessazione dell'esenzione si verifica quando vengono meno i requisiti per usufruire dell'esenzione:

- Eliminazione adattamenti speciali del veicolo;
- Perdita requisiti sanitari;
- Decesso del disabile;
- Persona disabile non più fiscalmente a carico;
- Altro.

Al fine di dare informativa agli uffici competenti delle motivazioni che comportano la cessazione dell'esenzione il contribuente deve darne comunicazione entro 10 giorni secondo le modalità di cui al punto 4.

A seguito di cessazione, l'esenzione deve essere chiusa in archivio per permettere il pagamento della tassa, nonché l'invio di atti di riscossione coattiva a seguito di pagamenti mancanti.

## **12. VEICOLO CON ESENZIONE PROVENIENTE DA ALTRA REGIONE.**

Il proprietario, o il disabile, titolari di esenzione rilasciata da altra regione, a seguito di trasferimento della propria residenza in Liguria, dovranno presentare una nuova istanza di concessione.

La procedura si rende necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Regione Liguria per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

## **MODULISTICA.**

## Sommario

1. CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE	1
2. ESENZIONE CONCESSA AL FAMILIARE DEL DISABILE	2
3. VEICOLI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE L'ESENZIONE	2
4. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	3
5. LA DOCUMENTAZIONE	4
6. LE PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE	8
7. L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI	8
8. L'ATTOCONCLUSIVO DELL'ISTRUTTORIA	9
9. INSERIMENTO IN ARCHIVIO DELL'ESENZIONE	10
10. TRASFERIMENTO DELL'ESENZIONE SU ALTRO VEICOLO	10
11. CESSAZIONE DELL'ESENZIONE	11
12. VEICOLO ESENTE PROVENIENTE DA ALTRA REGIONE	11

MODULISTICA